



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 34 DEL 22/05/2019

Oggetto: REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CANONI CONNESSI AGLI USI CIVICI, ALL'ENFITEUSI E AD ALTRI DIRITTI DI GODIMENTO CONCESSI SUI BENI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIZZANO E SULLA LORO AFFRANCAZIONE - APPROVAZIONE

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/05/2019

IL RESPONSABILE

F.to ING. BRANCONE VALENTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to MARINO ALDO

L'anno duemiladiciannove addì VENTIDUE del mese di maggio alle ore 18,00, nella consueta sala delle riunioni consiliari, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale **Maria Eugenia MANDURINO**.

Presiede l'adunanza **Viviana CAIAZZO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che attraverso un'attività sommaria del Settore, mediante esame della banca dati catastale è emerso che il Comune di Lizzano risulta titolare del c.d. diritto del concedente (ed i privati possessori, livellari e/o enfiteuti) in virtù del "contratto di livello", che ancora grava su diversi beni immobili;
- che il contratto agrario di livello è un contratto in uso sin dal Medioevo che consisteva nella concessione di un terreno dietro pagamento di un fitto e che nell'evoluzione storica e giuridica dello stesso, attualmente può e deve farsi riferimento al contratto, tuttora vigente nel nostro ordinamento, disciplinato dal codice civile, denominato enfiteusi (art. 957 C.C.);
- che il livellario o enfiteuta è colui al quale spetta il godimento di un bene che non gli appartiene; la mera concessione del bene non comporta infatti l'acquisizione automatica della proprietà, che resta sempre in capo al concedente fino a quando il livellario non chieda l'affrancazione, divenendo, solo in tal caso, pieno proprietario del bene stesso;

VISTO l'art. 54 della Legge Regionale n. 14 del 4 agosto 2004, con cui sono state semplificate le procedure di legittimazione, di cui alla L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998 con la quale è stata data attuazione alla Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e del suo regolamento di attuazione Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e (al comma 3) delegate espressamente ai Comuni le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, del censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, al fine di riconoscere i diritti acquisiti ai possessori delle terre legittimate e nel contempo avviare il riordino del proprio patrimonio collettivo;

RICHIAMATO il parere n. 18/2006 della Corte dei Conti della Campania, che chiarisce ed ha evidenziato come “i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile.”;

PRECISATO che il citato parere chiarisce altresì, in via definitiva, che la legge n.16 del 29.1.1974 (peraltro abrogata dal D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133), non è applicabile agli enti locali, per cui gli stessi “non possono ritenersi facultati a rinunciare (e quindi sono obbligati) alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro genere di cui siano titolari”;

RITENUTO CHE la riscossione di canoni relativi ai terreni gravati dai livelli, anche riferiti alle annualità pregresse non prescritte, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, che prevede il termine quinquennale, costituisce pertanto un atto dovuto, che risulta necessario, anche al fine di evitare eventuali responsabilità per danno erariale;

DATO ATTO:

- che il Settore procederà con la verifica dell'effettiva sussistenza del livello, posto che l'intestazione catastale potrebbe non essere esaustiva né sufficiente ad indicare correttamente la sussistenza dello stesso, e fatta salva la possibilità di dover procedere qualora risulti necessario, all'acquisizione di ulteriore documentazione anche storica in possesso dei “livellari/enfiteuti”;
- che per i livelli o enfiteusi eventualmente non inclusi negli elenchi in possesso del Comune, o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà

procedere ugualmente all'affrancazione a seguito di richiesta del livellario/enfiteuta cui sono intesati i beni, con le modalità di cui al presente regolamento;

TUTTO ciò premesso, ritenuto necessario dotarsi di un “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CANONI CONNESSI AGLI USI CIVILI, ALL'ENFITEUSI E AD ALTRI DIRITTI DI GODIMENTO CONCESSI SUI BENI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIZZANO E SULLA LORO AFFRANCAZIONE“;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI gli articoli del C.C. in materia e le leggi nn. 662/1996, 228/2012, 116/2014, 208/2015;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Tenuto conto della discussione svoltasi sull'argomento in trattazione;

Il Presidente invita i consiglieri a votare la sospensione della seduta proposta del consigliere Lecce G. e con il seguente risultato di votazione:

presenti: n. 14;

assenti: n. 3 (Bottazzo, Caniglia, Gallo)

votanti: n. 14;

favorevoli: 5 (Lecce G., Saracino, Berdicchia, De Lauro, Simone);

contrari: 9

astenuti: //

la proposta di sospensione è respinta.

Il Presidente invita i consiglieri a votare la proposta di emendamento depositato al protocollo dell'Ente in data 20/05/2019 n.6648 e con il seguente risultato di votazione regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 14;

assenti: n. 3 (Bottazzo, Caniglia, Gallo)

votanti: n. 13;

favorevoli: 4 (Lecce G., Saracino, Berdicchia, De Lauro);

contrari: 9

astenuti: 1 (Simone)

l'emendamento non è approvato.

A seguito della discussione del punto Il Presidente invita i consiglieri a votare il ritiro del punto proposto del consigliere Lecce G. e con il seguente risultato di votazione:

presenti: n. 14;

assenti: n. 3 (Bottazzo, Caniglia, Gallo)

votanti: n. 13;

favorevoli: 4 (Lecce G., Saracino, Berdicchia, De Lauro);

contrari: 9

astenuti: 1 (Simone)

la proposta di ritiro è respinta.

Escono i consiglieri Lecce G., Saracino, Simone

Il Presidente invita i consiglieri a votare la proposta di deliberazione così come depositata agli atti di segreteria con il seguente risultato di votazione regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 11;
assenti: n. 6 (Bottazzo, Caniglia, Gallo, Lecce G., Saracino, Simone)
votanti: n. 10;
favorevoli: 9 (D'Oria, Caiazzo, Mele, Morelli, Rizzo, Schirano, Calasso, Lecce A.M., Calasso);
contrari: 1 (De Lauro)
astenuti: 1 (Berdicchia)

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CANONI CONNESSI AGLI USI CIVILI, ALL'ENFITEUSI E AD ALTRI DIRITTI DI GODIMENTO CONCESSI SUI BENI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIZZANO E SULLA LORO AFFRANCAZIONE” e relativo Allegato “A”, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
4. di dare atto che è abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente Regolamento.
5. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano sulla Trasparenza e Integrità nel sito istituzionale del Comune di Lizzano (TA) secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali e secondo i principi di trasparenza e pertinenza degli atti amministrativi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato di votazione:

presenti: n. 11;
assenti: n. 6 (Bottazzo, Caniglia, Gallo, Lecce G., Saracino, Simone)
votanti: n. 10;
favorevoli: 9 (D'Oria, Caiazzo, Mele, Morelli, Rizzo, Schirano, Calasso, Lecce A.M., Calasso);
contrari: 1 (De Lauro)
astenuti: 1 (Berdicchia)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CANONI CONNESSI AGLI USI CIVICI,
ALL'ENFITEUSI E AD ALTRI DIRITTI DI GODIMENTO CONCESSI SUI BENI
UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIZZANO E SULLA LORO
AFFRANCAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il canone annuale dei beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica e gli adempimenti preliminari e conseguenti alla sua applicazione ovvero derivanti dalla richiesta di affrancazione di beni immobili gravati da livello.

Art. 2 - Inquadramento normativo

I canoni annuali per i beni ascrivibili all'uso civico sono disciplinati, in linea generale, dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (mantenuta in vigore dall' allegato 1 del comma 1, art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, limitatamente agli artt. da 1 a 34 e da 36 a 43) e del relativo regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Il legislatore ha sancito, in via di principio, l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione a derogare dai predetti limiti; tale deroga all'utilizzazione del terreno, comportando necessariamente limitazioni dei diritti d'uso civico per le collettività cui appartengono, ha carattere tipicamente eccezionale.

Poiché i beni di uso civico sono di norma inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione, essi sono sostanzialmente riconducibili al regime giuridico della demanialità: le terre appartenenti ai diritti civici risultano, di norma, incompatibili con l'attività edificatoria, per l'evidente ragione che "privatizzano" a tempo indeterminato un bene, i cui diritti spettano invece ad una collettività, sottraendo spesso definitivamente alla pubblica utilità i benefici provenienti dalla terra, dai boschi e dalle acque.

L'istituto dell'enfiteusi, disciplinato dagli articoli 957 e ss. del Codice Civile, è il successore dell'ormai desueto contratto di livello.

In quanto diritto reale di godimento appartenente alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, l'enfiteusi attribuisce al titolare (enfiteuta) una signoria su un determinato bene immobile, tuttavia non piena ma limitata. Attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (art. 960 c.c.).

L'enfiteuta incontra pertanto una serie di limiti nell'esercizio del suo diritto in quanto deve migliorare il fondo, deve pagare al concedente un canone periodico e deve abbandonare il fondo quando l'enfiteusi, a tempo determinato, giunga a scadenza. L'enfiteuta, ovviamente, può disporre del solo diritto di enfiteusi ma non della proprietà del bene. Questa permane al concedente, definito nudo proprietario poiché non gode pienamente dell'immobile ma si limita ad introitare un canone.

Al contrario dell'enfiteusi, il livello non dispone di una propria disciplina. È una sorta di vendita a termine del terreno effettuata verso il pagamento, da parte del livellario in favore del concedente, di un corrispettivo annuale detto appunto "livello". Allo scadere del termine pattuito, la piena proprietà ritorna in seno all'effettivo proprietario concedente, mentre nel corso del contratto la proprietà è in capo al livellario.

La giurisprudenza ha assimilato il livello all'enfiteusi per i caratteri di similitudine che contraddistinguono i due istituti, pur non essendo il livello un diritto reale.

In entrambi i casi il diritto del concedente ad ottenere il canone di che trattasi è imprescrittibile.

Qualora il possessore (l'enfiteuta, il livellario, gli eredi o gli aventi causa) abbia continuato a possedere il fondo, senza tuttavia pagare il canone per più di vent'anni, il diritto del concedente di ricevere il pagamento non si è prescritto, trattandosi di una facoltà perpetua inerente il diritto di proprietà del concedente.

Il diritto del concedente non si estingue per "non uso". Il mancato pagamento del canone, seppure protratto per oltre vent'anni, non può estinguere il diritto del concedente alla sua percezione.

Diversa valutazione va fatta per le singole annualità scadute rispetto all'obbligazione nel suo complesso.

Per le singole annualità, ritenendo applicabile l'art. 2948, n. 4 C.C., la prescrizione sarà quinquennale, potendo quindi il Comune riscuotere solo le ultime cinque annualità non pagate, oltre gli interessi legali maturati sulle stesse.

Art. 3 - Gestione e controllo del procedimento

La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio, che, in caso di comprovata necessità, può avvalersi di consulenza esterna, a cui spettano in particolare:

- la preparazione degli atti istruttori
- la ricerca storica della documentazione
- la redazione degli atti a rilevanza esterna
- la predisposizione della determinazione dirigenziale di legittimazione e affrancazione e della deliberazione di Giunta Comunale.

Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti Strutture Comunali:

- Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio per la firma degli atti di affrancazione dei canoni enfiteutici sotto forma di determinazioni dirigenziali, in nome e per conto del Comune di Lizzano;
- Responsabile del Settore Finanziario per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili;
- Segretario Comunale o suo sostituto per la stipula degli atti pubblici di affrancazione delle enfiteusi.

Art. 4 - Atto introduttivo del procedimento.

La richiesta da parte del "livellario" o "enfiteuta" deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Ente ed allegato al presente Regolamento con la lettera "A", e corredata da tutti i documenti utili e precisamente:

- copia dei documenti di identità in corso di validità e dei codici fiscali, del richiedente e di tutti i contitolari, compresi i coniugi eventualmente non riportati nelle visure catastali (in caso di bene immobile intestato in comunione legale);
- copia dell'atto di provenienza (donazione, compravendita, dichiarazione di successione, etc.);
- estremi dell'eventuale ipoteca (se esistente);
- copia ricevuta di versamento del canone enfiteutico riferito all'anno corrente ed agli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di affrancazione;
- in caso di presenza di fabbricati, copia del permesso di costruire e/o di tutti i titoli abilitativi interessanti l'immobile (comprese le eventuali pratiche di condono edilizio);
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:
 - o la rispondenza o meno tra la situazione di fatto e la situazione risultante dalla documentazione catastale;
 - o data di realizzo degli eventuali immobili esistenti sul fondo;
 - o estremi titoli abilitativi per l'edificazione di eventuali fabbricati;
- versamento diritti di istruttoria di cui al successivo art. 7.

Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarando espressamente di agire in nome e per conto di tutti i contitolari e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

Art. 5 - Istruttoria

Il Responsabile del Procedimento verifica la documentazione presentata e acquisisce le certificazioni comprovanti le dichiarazioni rese.

L'istruttoria deve essere completata entro 60 (sessanta) giorni, salvo giustificati motivi.

Qualora il Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio ritenga indispensabile acquisire ulteriore documentazione ne dà comunicazione, entro 30 (trenta) giorni all'interessato, stabilendo anche i termini entro i quali l'interessato debba adempiere.

Nel caso in cui la procedura del paragrafo precedente dia esito non positivo, oppure qualora la documentazione integrativa non sia utile o non pervenga entro i termini stabiliti, il Responsabile del Procedimento chiuderà l'istruttoria con esito negativo, ferma restando la possibilità per il richiedente di inoltrare in qualsivoglia momento una nuova istanza, presentando ulteriori dati per una nuova ricerca.

In ogni caso, il diritto all'affrancazione sussiste se si è in regola con il pagamento dei canoni.

Tale condizione viene soddisfatta mediante il pagamento dei canoni relativi all'annualità corrente ed alle ultime 5 annualità.

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio entro 60 (sessanta) giorni, ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando l'interessato abbia prodotto positivamente la documentazione richiesta, verifica la documentazione presentata e comunica all'interessato l'entità effettiva dell'importo di affrancazione nonché le altre modalità per la sottoscrizione dell'atto.

Copia della stessa comunicazione viene inoltrata per conoscenza all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza.

Articolo 6 – Canone e Capitale di affrancazione

I criteri e le norme di disciplina per la determinazione del canone enfiteutico sono stati individuati dal combinato disposto:

dell'articolo 1 della legge 607 del 22/07/1966 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiari perpetue) che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;

Al fine di ovviare all'incongruenza dettata dal riferirsi al reddito dominicale catastale, non assoggettato a revisione da molti anni, con la determinazione di somme a titolo di canone, non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica, si procede all'aggiornamento del reddito stesso mediante coefficienti di maggiorazione idonei, così come sostenuto anche dalla giurisprudenza in materia (Corte Costituzionale Sentenze n.406/1988 – n. 143/1997) e dettati dalle leggi n. 662/1996 – n. 228/2012 – n. 116/2014 – n. 208/2015 ai fini della determinazione delle imposte sui redditi dei terreni agricoli.

La liquidazione del canone, quindi, va operata tenendo conto dell'interesse pubblico al ricavato, interesse che vuole si faccia riferimento all'effettivo valore del bene.

Come disposto dall'art. 10 L. 16 giugno 1927 n. 1766 che stabilisce che il computo del canone debba operarsi sul <<valore>> senza aggiungere alcuna specificazione o limitazione.

I criteri e le norme di disciplina per la determinazione dell'affrancazione dal canone enfiteutico sono stati individuati dal combinato disposto:

- dell'articolo 971, c. 5, del C.C. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le modalità previste da leggi speciali;
- dell'articolo 9 della legge 1138/1970 (legge in materia di enfiteusi) il quale stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone;

Spetta al livellario il diritto di affrancazione, ovvero la facoltà concessagli di eliminare il livello, pagando l'importo risultante dalla capitalizzazione del canone annuo.

La domanda di affrancazione va presentata dal possessore attuale del bene che può anche essere un erede dell'originario livellario.

In caso di specifica richiesta da parte dell'interessato si è tenuti a concedere l'affrancazione dei livelli, salvo per terreni di uso pubblico o gravati da uso civico.

Il valore di affrancazione nelle ipotesi di canone livellario del presente Regolamento, è ottenuto moltiplicando il canone aggiornato per 15 volte, ai sensi delle leggi in materia (L. 607 del 22/07/1966 e n. 1138 del 18/12/1970).

Oltre al canone dell'anno di riferimento sono inoltre dovuti, qualora non siano stati pagati, anche i canoni precedenti fino ai cinque pregressi, compresi aggiornamenti ISTAT e interessi legali, in quanto non prescritti.

Pertanto, viene applicata la seguente formula:

$$\mathbf{Va = (Ce \times 15) + (5 \times Ce) + Ce \text{ anno corrente}}$$

dove:

Va: Capitale di affrancazione (espresso in Euro);
Ce: canone enfiteutico determinato (espresso in Euro).

Si precisa che per i cittadini che non provvederanno a fare richiesta di affrancazione, l'Amministrazione procederà d'ufficio ad applicare il Canone annuale, calcolato secondo i commi successivi e tutto quanto previsto nel presente regolamento.

I calcoli del Canone enfiteutico e conseguentemente del Capitale di affrancazione, dovranno essere effettuati in modalità distinte, in base alla destinazione urbanistica dei terreni gravati da diritti enfiteutici adottando come criterio di valutazione lo stato della zona in cui ricade il terreno desumibile dai rilevamenti disponibili sul sito Sit Puglia funzione "Uso del Territorio – Ortofoto 2016" (**Es. v. particella f. 5 sub 793 di estensione 90 mq accatastato come seminativo e avente rendita 0,37 €**) e se ricorre il caso, attivando le procedure di cui ai commi 335 e ss. della Legge 311/2004

In particolare:

Enfiteusi rustiche (terreni agricoli non edificati o gravati da vincolo di inedificabilità assoluta):

Il canone livellario è pari al reddito dominicale del terreno risultante in catasto, da aggiornarsi con i coefficienti previsti in materia di imposte sui redditi.

In particolare per aggiornare il reddito dominicale si utilizzano i coefficienti disposti dal legislatore ai sensi delle norme di seguito meglio precisate:

- articolo 3, comma 50 della legge 20/12/1996 n. 662, con cui si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali sono rivalutati dell'80% e che l'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione già operata ai sensi dell'art. 31 c. 1 della L. 23.12.1994 n. 724.

$$Ce = RD \times 1,80 \times ISTAT$$

dove:

Ce: Canone enfiteutico annuo da determinare (espresso in Euro);

RD: Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata (espresso in Euro).

Nei casi in cui il terreno sia classificato come Ente Urbano, il reddito dominicale sarà rilevato dalla visura storica alla data precedente la trasformazione del terreno;

1,80: rivalutazione del RD dell'80%, così come disposto dall'art. 3 comma 50 della L. 662/1996;

ISTAT: rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dal 01.01.1997 al primo giorno del mese antecedente quello in cui si determina l'affrancazione.

- Per gli anni 2013, 2014 in aggiunta alla rivalutazione che precede, si applica ai sensi del comma 512 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012, un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari al 15% mentre per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione opera adottando il coefficiente ridotto al 5%.
- Per l'anno 2015 i coefficienti di rivalutazione variano per effetto della modifica introdotta con l'art. 7, comma 4, del D.L. 24.06.2014 n. 91 (conv. in legge n. 116/2014) diventando pari al 30% per il periodo di imposta dell'anno 2015 (ridotti al 10% per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
- Dall'esercizio 2016, la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto che la percentuale di rivalutazione da applicarsi stabilmente sul reddito dominicale, già rivalutato ai sensi delle Leggi dell'anno 1994 e 1996, sia pari al 30%, senza alcuna riduzione per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'obbligazione del canone è imprescrittibile essendo strettamente connessa con il "diritto del concedente".

Nel computo dei valori economici, per definire il canone si terrà conto delle diverse annualità e delle percentuali di rivalutazione previste secondo il seguente schema, fatti salvi aggiornamenti successivi, previsti

per legge, che verranno applicati in modo automatico, nonché l'applicazione della rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dal 01.01.1997 al primo giorno del mese antecedente quello in cui si determina l'affrancazione (sito web <https://rivaluta.istat.it/>) e dei corrispondenti interessi legali al tasso previsto per le annualità precedenti non prescritte:

- Canone livellario del terreno agricolo anno 2014 = $RD \times 1,8 \times 1,15 * \times$ indice FOI
* (il coefficiente 1,15 è ridotto a 1,05 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
- Canone livellario del terreno agricolo anno 2015 = $RD \times 1,8 \times 1,30 * \times$ indice FOI
* (il coefficiente 1,30 è ridotto a 1,10 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
- Canone livellario del terreno agricolo a regime dall'ANNO 2016 = $RD \times 1,8 \times 1,30 \times$ indice FOI

Per i Canoni enfiteutici di minima entità, il versamento del Canone annuo dovrà essere integrato, per ogni annualità e per ogni singola particella, fino alla somma di € 10,00; la quota eccedente il Canone enfiteutico annuo, fino alla concorrenza di detta somma minima, è richiesta per le attività di istruttoria, riscossione e verifica, allo scopo di evitare procedure antieconomiche per l'erario comunale.

Limitatamente all'ammontare del Canone enfiteutico ed esclusivamente per le annualità antecedenti quella di riferimento, qualora dovute, si dovranno versare gli interessi legali, con capitalizzazione annuale.

(N.B.: Gli interessi legali dovranno essere calcolati per i canoni enfiteutici degli anni precedenti, eventualmente utilizzando l'algoritmo disponibile sul sito web <http://www.avvocati.it/strumento/2/interessi-legali>, con capitalizzazione annuale)

Il Capitale di affrancazione dovrà essere comunque calcolato sulla base del Canone enfiteutico effettivo (e non su quello integrato determinato in base al paragrafo precedente).

Per i Capitali di affrancazione, il versamento dovrà essere integrato in modo da non essere in nessun caso inferiore al risultato del prodotto di 0,10 €/mq per la estensione del terreno interessato; la quota eccedente il Capitale di affrancazione, fino alla concorrenza di detta somma minima, è richiesta per le attività di istruttoria, riscossione e verifica, allo scopo di evitare procedure antieconomiche per l'erario comunale.

Esempio 1: Terreno agricolo di cui determinare il Canone enfiteutico, della superficie di 6292 mq, R.D. € 13,00, rivalutazione ISTAT dal 01.01.1997 al 01.03.2019: coefficiente 1,434

Il Capitale di affrancazione è così calcolato:

Esempio di Calcolo oneri di affrancazione	
Canone enfiteutico 2014	€ 38,59
Canone enfiteutico 2015	€ 43,62
Canone enfiteutico 2016	€ 43,62
Canone enfiteutico 2017	€ 43,62
Canone enfiteutico 2018	€ 43,62
Interessi legali 0,95 (2014) + 0,63 (2015) + 0,41 (2016) + 0,32 (2017) + 0,28 (2018)	€ 2,59
Canone enfiteutico 2019	€ 43,62
Capitale di affrancazione (Ce x 15): 43,62 x 15	€ 654,30
TOTALE	€ 913,58

Esempio 2: Terreno agricolo di cui determinare il Canone enfiteutico, della superficie di 41 mq, R.D. € 0,08, rivalutazione ISTAT dal 01.01.1997 al 01.03.2019: coefficiente 1,434

Il Canone enfiteutico annuo è inferiore alla somma di € 10,00.

Il Capitale di affrancazione è così calcolato:

Esempio di Calcolo oneri di affrancazione	
Canone enfiteutico 2014	€ 0,24
Canone enfiteutico 2015	€ 0,27
Canone enfiteutico 2016	€ 0,27
Canone enfiteutico 2017	€ 0,27
Canone enfiteutico 2018	€ 0,27
Interessi legali 0,00 (2014) + 0,00 (2015) + 0,00 (2016) + 0,00 (2017) + 0,00 (2018)	€ 2,59
Canone enfiteutico 2019	€ 0,27
Integrazione Canone enfiteutico 2019: (€ 10,00 – 0,21)	€ 9,73
Capitale di affrancazione (Ce x 15): 0,27 x 15	€ 4,05
TOTALE	€ 77,05

Enfiteusi urbane:

Per terreni edificati o comunemente edificabili, in mancanza di disposizioni normative, il Canone enfiteutico annuo sarà calcolato per ogni zona omogenea sulla base del valore venale stabilito con Deliberazione annuale della Giunta Comunale ai fini del calcolo IMU.

A detti valori (già comprensivi dell'aggiornamento con il coefficiente di rivalutazione ISTAT), va applicato un equo saggio di rendimento, come previsto per le enfiteusi urbane nella nota del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio DC STE prot. n. E2/15127 del 26/10/2000.

Per i fabbricati edificati in zona agricola, si dovrà considerare la Superficie catastale (non la Superficie utile) riportata nella visura catastale aggiornata, moltiplicarla per il valore venale attribuito alle zone B e applicare il saggio di rendimento.

Per le particelle con destinazioni urbanistiche plurime, il calcolo dovrà essere effettuato considerando le destinazioni delle diverse porzioni e le rispettive superfici, eventualmente desunte dal Certificato di Destinazione Urbanistica.

Aree con potenzialità edificatoria

Il canone di affrancazione per le aree edificabili è stabilito in misura pari al 2,5% del valore ai fini IMU calcolato adottando come riferimento le stime dei valori di mercato redatte dal Funzionario Responsabile dell'area tecnica.

Per compiere il calcolo si dovrà moltiplicare la superficie catastale dell'area oggetto di rapporto enfiteutico e moltiplicarla con le stime aggiornate periodicamente.

Il valore ottenuto dovrà essere considerato in ragione del 2,5%.

Aree sulle quali insistono fabbricati

Nel caso di fabbricati insistenti su fondi rustici gravati da livello, per la determinazione del canone livellario valgono i principi espressi dal Consiglio di Stato con parere n. 661 del 09/06/1998:

- il criterio di determinazione del canone indicato per i terreni rustici non è direttamente applicabile ai fabbricati, onde evitare operazioni speculative a danno del Comune;
- la misura del canone non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava il livello;
- il canone deve essere periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione, idonei a mantenere adeguata e con ragionevole approssimazione la corrispondenza all'effettiva realtà economica;

A seguito dell'accatastamento del fabbricato il reddito di riferimento per la determinazione del canone livellario diviene la Rendita Catastale.

La determinazione del canone livellario si ottiene considerando separatamente il valore dell'area concessa in enfiteusi, secondo il criterio del precedente punto – ancorché catastalmente risultante agricola, maggiorata del valore del fabbricato ivi realizzato mediante l'applicazione di un “equo saggio di rendimento” al valore fiscale del fabbricato.

Il valore fiscale del fabbricato si determina moltiplicando la rendita catastale aggiornata del 5%, per i coefficienti previsti dalla legislazione per il calcolo IMU.

Nel rispetto delle diverse annualità, per calcolare l'equo saggio di rendimento si procede con la seguente formula:

$$a) K_{2012} = \frac{RD_{agg.}}{R_f} = \frac{RD \times 1,80}{RD \times 1,25 \times 135} = \frac{1,80}{168,75} = 0,01067$$

$$b) K_{2013/2014} = \frac{RD_{agg.}}{R_f} = \frac{RD \times 1,80 \times 1,15}{RD \times 1,25 \times 135} = \frac{2,07}{168,75} = 0,01226$$

il coefficiente 1,15 è ridotto a 1,05 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

$$c) K_{2015eseg.} = \frac{RD_{agg.}}{R_f} = \frac{RD \times 1,80 \times 1,30}{RD \times 1,25 \times 135} = \frac{2,34}{168,75} = 0,01387$$

il coefficiente 1,30 è ridotto a 1,10, solo per il 2015, per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

dove:

K: rapporto tra (RD agg.) ed (Rf), è la proporzione esistente nel caso di fondo agricolo, tra il Reddito Dominicale aggiornato ed il valore dello stesso ai fini fiscali;

RD: il Reddito Dominicale di un terreno agricolo ricavato dal catasto;

RD agg.: Reddito Dominicale del terreno agricolo aggiornato, ottenuto moltiplicando RD per i coefficienti di maggiorazione previsti per le diverse annualità;

Rf: Valore fiscale del terreno agricolo, ovvero valore ai fini IMU, ottenuto moltiplicando il suo Reddito Dominicale per il coefficiente di rivalutazione 1,25 e per il moltiplicatore 135.

Il parametro K, calcolato per un terreno agricolo, come rapporto tra (RD agg.) ed (Rf), rappresenta la proporzione esistente tra il Reddito Dominicale aggiornato ed il valore fiscale del terreno, e si assume costante anche nel rapporto tra R e Vf

dove:

R: Rendita Catastale del fabbricato;

Vf: Valore fiscale del fabbricato, ottenuto moltiplicando la sua rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento previsti dalla legislazione per il calcolo dell'IMU;

Richiamato il valore fiscale del fabbricato (determinato moltiplicando la rendita catastale aggiornata per il moltiplicatore MI, previsto dalla legislazione per il calcolo IMU, che varia in relazione alla categoria catastale del fabbricato), il canone livellario sarà così determinato:

- Canone livellario del fabbricato 2012 = $K_{2012} \times V_f = K_{2012} \times R \times 1,05 \times MI$
- Canone livellario del fabbricato 2013/14 = $K_{2013/14} \times V_f = K_{2013/14} \times R \times 1,05 \times MI$
- Canone livellario del fabbricato 2015/a reg. = $K_{2015/a \text{ reg.}} \times V_f = K_{2015/a \text{ reg.}} \times R \times 1,05 \times MI$

Nel computo dei valori economici, per definire il canone livellario si terrà conto degli aggiornamenti ISTAT nella misura del 100%, indice FOI, a decorrere dall'anno successivo a quello della sua determinazione e corrispondenti interessi legali al tasso previsto per le annualità precedenti non prescritte.

Limitatamente all'ammontare del Canone enfiteutico ed esclusivamente per le annualità antecedenti quella di riferimento, si dovranno versare gli interessi legali, con capitalizzazione annuale.

(N.B.: Gli interessi legali dovranno essere calcolati per i canoni enfiteutici degli anni precedenti, utilizzando l'algoritmo disponibile sul sito web <http://www.avvocati.it/strumento/2/interessi-legali>, con capitalizzazione annuale)

In tutti i casi, qualora per i terreni agricoli dovesse ritrovarsi il valore dell'originario "Censo/Canone livellario", il Canone enfiteutico sarà pari a quello derivante dalla maggiorazione di tale somma con interessi e rivalutazione in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dalla ultima data nota al 1° gennaio di ogni anno.

Per i beni di uso civico il capitale di affrancazione è 20 volte il canone annuale.

Articolo 7 – Spese complessive

Tutte le spese inerenti all'affrancazione sono ad esclusivo carico della parte richiedente.

L'affrancazione comporta il pagamento:

- a) del Capitale di affrancazione, calcolato ai sensi dell'art. 6;
- b) delle ultime cinque annualità del Canone (se non già pagate) pregresso non prescritto ex art. 2948 C.C., oltre quella corrente;
- c) degli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non già pagate), calcolati utilizzando l'algoritmo disponibile sul sito web <http://www.avvocati.it/strumento/2/interessi-legali>, con capitalizzazione annuale;
- d) corrispettivo richiesto dal Comune per istruttoria della pratica, sopralluoghi ecc. a compenso delle spese per il servizio fornito pari € 50,00;
- e) tutte le spese comunque denominate derivanti da tutte le operazioni catastali di voltura e/o di atti di aggiornamento catastali, necessarie per l'affrancazione e sostenute dal Comune, se non sostenute in proprio dal soggetto privato;
- f) ogni eventuale ulteriore spesa inerente alla procedura di affrancazione quali, a titolo di esempio meramente indicativo e non esaustivo, diritti, spese e imposte relative all'atto d'affrancazione da rogare, registrare e trascrivere, tasse e simili.

Gli importi relativi alle lettere del comma precedente a), b), c) del precedente comma del presente articolo debbono essere corrisposti in unica rata o qualora ammontino ad un importo superiore € 2.000,00, potranno essere corrisposte in rate trimestrali di pari importo fino ad anni 2 (due) con il calcolo degli interessi legali, con una rata minima pari ad € 500,00, previo deposito, prima dell'atto notarile di affrancazione, di una garanzia dei pagamenti rateali sopraindicati, da costituirsi mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

I versamenti dovranno essere effettuati a favore della tesoreria del Comune specificando come causale "Affrancazione livello foglio n. _____ mappa n. _____".

L'attestazione o una copia originale della ricevuta di versamento deve essere trasmessa al Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzioni Patrimonio, preliminarmente all'atto amministrativo di affrancazione.

L'importo relativo alla lettera d) del comma precedente dovrà essere versato con una delle modalità specificate al punto precedente, in unica rata, specificando come causale "*Istanza di affrancazione. Diritti di segreteria*".

Il versamento dovrà essere effettuato preliminarmente alla presentazione della domanda e la ricevuta dovrà essere allegata alla stessa domanda.

Articolo 8 – Pagamento del canone annuale

Il canone annuale, così come stabilito dall'art. 6 deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno a cui lo stesso è riferito con le modalità descritte dall'art. 7.

Articolo 9 – Deliberazione e Determinazione di affrancazione

A chiusura del procedimento la Giunta Comunale, mediante deliberazione, aderisce alla richiesta, successivamente, il Responsabile del Settore competente, richiamando i contenuti di questo Regolamento approvato dal Consiglio comunale, assume la Determinazione di affrancazione dell'immobile, dalla quale conseguono gli effetti espansivi del diritto di proprietà.

Qualora il Conservatore dei registri immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, vi consenta, la Determinazione potrà essere direttamente trascritta nei registri immobiliari. In caso contrario, l'affrancazione sarà formalizzata con Atto rogato o autenticato da un pubblico ufficiale designato dal richiedente, a proprie spese.

Articolo 10 – Livelli o enfiteusi non presenti in atti d'archivio

Per i livelli o enfiteusi eventualmente non inclusi negli elenchi in possesso del Comune, o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente all'affrancazione a seguito di richiesta del livellario/enfiteuta cui sono intesati i beni, con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 – Rinvio Dinamico

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

È abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare gli importi proposti, motivandone la discordanza o per l'intervento del legislatore.

Articolo 12 - Devoluzione

Se l'enfiteuta non apporta le dovute migliorie al terreno posseduto in enfiteusi o ne consente il deterioramento, ovvero in caso di mancato pagamento del canone annuale per più di due annualità consecutive, il Comune può promuovere azione giudiziale per ottenere la devoluzione del bene concesso in enfiteusi.

I beni inizialmente concessi in enfiteusi e successivamente ritornati nella disponibilità dell'Ente devono essere inventariati e destinati a progetti a favore della collettività. Non è esclusa l'opportunità di concedere detti terreni in locazione – unicamente a scopo agricolo – a cittadini residenti che ne facciano richiesta.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata negli appositi siti informatici.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione, unitamente alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio online del Comune, per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della medesima deliberazione di approvazione.

**Al Responsabile del Settore
Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio
Marittimo e Manutenzione Patrimonio
del Comune di Lizzano (TA)**
Corso Vittorio Emanuele II, 54
74020 Lizzano (TA)

**OGGETTO: Richiesta affrancazione canone enfiteutico. Immobili riportati al Catasto
Terreni/Fabbricati del Comune di Lizzano al foglio _____ particelle
_____ .**

____ I ____ sottoscritt _____ , nat ____ a _____
prov. (____) il _____ e residente in _____ alla
Via/P.za/C.da _____ n. _____, codice fiscale
_____, recapito telefonico _____ ,
PEC _____, in qualità di titolare del diritto di livello
sugli immobili di codesto Comune, identificati catastalmente come di seguito indicato:

Catasto Terreni

Fg.	Ptc.	Sup. (mq.)	R.D.	Dest. urbanistica	Note

Catasto Fabbricati

Fg.	Ptc.	Sup. Catastale	Note

--	--	--	--

CHIEDE

l'affrancazione del Canone enfiteutico gravante a favore di codesto Comune sugli immobili sopra identificati.

A tal scopo, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- ☐ di agire in nome e per conto di tutti i contitolari di seguito riportati (compresi i coniugi eventualmente non riportati nelle visure catastali in caso di bene intestato in comunione legale) e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione:

Cognome e nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	C.F.

- ☐ di impegnarsi a sostenere tutte le spese conseguenti all'affrancazione;
- ☐ di impegnarsi a fornire tutti gli eventuali, ulteriori atti necessari al completamento dell'iter istruttorio della presente domanda;
- ☐ che la situazione di fatto corrisponde perfettamente a quanto riportato nella documentazione catastale;
- (oppure)*
- ☐ che la situazione di fatto non corrisponde a quanto riportato nella documentazione catastale per i seguenti motivi:

- ☐ che sul fondo non è stato realizzato alcun fabbricato;
- (oppure)*

- ☐ che sul fondo è stato realizzato un fabbricato, ultimato in data _____, con il seguente titolo abilitativo (L.E., C.E., P. di C., Sanatoria Edilizia): _____

Allega alla presente:

- ☐ copia dei documenti di identità in corso di validità e dei codici fiscali, del sottoscritto richiedente e di tutti i contitolari, compresi i coniugi eventualmente non riportati nelle visure catastali (in caso di bene immobile intestato in comunione legale);
- ☐ copia dell'atto di provenienza (donazione, compravendita, dichiarazione di successione, etc.);
- ☐ estremi dell'eventuale ipoteca (se esistente);
- ☐ copia ricevuta di versamento del canone enfiteutico riferito all'anno corrente ed agli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di affrancazione;
- ☐ copia del Permesso di Costruire e/o di tutti i titoli abilitativi interessanti l'immobile (comprese le eventuali pratiche di condono edilizio);
- ☐ attestazione del versamento/ricevuta bonifico bancario effettuato per Diritti di segreteria, pari € 50,00/particella o unità immobiliare;
- ☐ *(facoltativo)* modelli con calcolo del Capitale e degli oneri di affrancazione (uno per ogni particella).
- ☐ *(facoltativo)* attestazione del versamento/ricevuta bonifico bancario effettuato per Affrancazione, pari all'importo risultante dai modelli di calcolo allegati.

Infine, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE "General Data Protection Regulation" n. 2016/679 e ss.mm.ii..

(Luogo) _____, (data) _____

In fede

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Viviana CAIAZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 27/05/2019

F.to L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Cosimo TOTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO

Per copia conforme

Data, 27/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO
